



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Albo imprese di Assic. e Riassic. N. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Groupama Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA
per i danni da
GRANDINE e altre
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

pagina non utilizzabile



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione individuale a mercato libero per la tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali.



Che cosa è assicurato?

✓ Indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche:

- Alluvione;
- Gelo e Brina;
- Siccità;
- Grandine;
- Vento Forte;
- Eccesso di pioggia;
- Eccesso di neve;
- Colpo di Sole;
- Ondata di calore e Vento caldo;
- Sbalzo termico.

La mancata resa deve essere espressa come la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



Che cosa non è assicurato?

I danni:

- ✗ verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che l'Assicurato Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno o da inondazione;
- ✗ causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ✗ causati da incendio o fulmine;
- ✗ conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- ✗ conseguenti a cause indirette (ad esempio, la minor produzione di gemme a fiore);
- ✗ dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✗ causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- ✗ causati da animali selvatici o allo stato brado;
- ✗ verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ conseguenti ad alluvione e/o inondazione e/o eccesso di pioggia su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- ✗ conseguenti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- ✗ conseguenti ad aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- ✗ dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- ✗ subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- ✗ provocati da qualsiasi altro evento, anche atmosferico, non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate;
- ✗ verificatisi in occasione di atti di terrorismo, di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in

conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
- ! Il contratto di assicurazione prevede franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
- In caso di sinistro devo fare il possibile per compensare o diminuire le conseguenze del danno, eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura assicurata.
- Devo comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dall'Assicurato Contraente in un'unica soluzione alla data convenuta, mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia decorre dalla data di notifica del rischio alla Compagnia, aumentata degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Le garanzie si attivano a partire dalle:

- ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità Grandine, Vento Forte;
- ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le avversità Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Sbalzo Termico;
- ore 12.00 del 12° giorno successivo la notifica per le avversità Alluvione, Gelo e Brina;
- ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversità Siccità, Ondata di Calore e Vento Caldo.

I termini di decorrenza e di cessazione delle garanzie possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

Se la coltura assicurata viene danneggiata dagli eventi garantiti in modi ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'Assicurato di fare richiesta alla Società al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, la Società, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo.

Se tale somma viene accettata dall'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



ARA 1857 S.p.A.
(già Vecchia Mutua Grandine
Ed Eguaglianza)

Prodotto: Assicurazione produzioni vegetali da avversità atmosferiche

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

ARA 1857 S.p.A.

ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.p.A.

(Già Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza)

Sede legale: Via Spalato, 11/2 - 20124 MILANO - Tel 02 2052761 - Sito internet: www.ara1857.it - Pec Direzione:

01329860157ri@legalmail.it - Pec Servizio Grandine: ara.grandine@legalmail.it

- Iscritta al Registro Imprese Trib. Milano con codice fiscale e Partita IVA n° 01329860157

- Società soggetta alla direzione e coordinamento di Groupama Assicurazioni S.p.A.

- Iscritta al n° 1.00019 dell'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'IVASS e soggetta al controllo di tale Ente Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 12/03/1927 (G.U. 04/04/1927 n. 78)

Dati patrimoniali *(riferiti all'ultimo bilancio annuale approvato relativo all'esercizio 2023)*

- PATRIMONIO NETTO € **14,481 milioni** con Capitale Sociale pari a € **7.000.000** e Riserve Patrimoniali pari a € **7,481 milioni**
- REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ: € 12.470.056
- REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO: € 3.199.053
- FONDI PROPRI AMMISSIBILI A COPERTURA DEI PREDETTI REQUISITI: € 14.730.591
- INDICE DI SOLVIBILITÀ (Solvency ratio) **109,6%**

L'intera Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia è consultabile sul sito www.ara1857.it alla pagina "informazioni societarie".

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate nel certificato di adesione alla Polizza Individuale.

L'ampiezza dell'impegno di ARA S.p.A. è rapportata ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nel certificato e nelle Condizioni di Assicurazione concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (Art. 14):** qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le predette condizioni.
- **RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO (Art. 15):** quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio. La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le predette condizioni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di cessazione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie e prodotti: limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che intendono tutelarsi dai danni provocati alle proprie colture vegetali dalle diverse avversità e calamità atmosferiche assicurabili che comportino una mancata o diminuita produzione.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), deve essere inoltrato per iscritto all'Impresa al seguente indirizzo postale: ARA 1857 S.p.A. – Servizio Reclami – Via F. Restelli 1A – 20124 MILANO oppure per PEC a reclami@ara1857.it . La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse ritenuta soddisfacente, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando sia il reclamo che l'eventuale risposta della Compagnia.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso(www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad ARA 1857 S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. L'Assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della perdita di resa assicurata, può richiedere l'espletamento della PERIZIA D'APPELLO secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.ara1857.it/index.php/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRATTO MEDESIMO NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE.

pagina non utilizzabile



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857

(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699

e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it

Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Albo Imprese di Assic. e Riassic. N. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Groupama Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA

per i danni da

GRANDINE e altre

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2026

ASSICURAZIONE INDIVIDUALE

NON AGEVOLATA da contributi pubblici

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
APPEZZAMENTO	Superficie composta di particelle contigue destinate dall'agricoltore ad un unico uso.
ASSICURATO CONTRAENTE	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che stipula in qualità di Contraente e di Assicurato.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTECCIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, quale definita più avanti.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
FRANCHIGIA SCALARE	Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno.
INDENNIZZO o RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente, fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	La comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: generalità dell'Assicurato Contraente, comune, prodotto, valore, franchigia, garanzia/e prestata/e.
PARTITA	Porzione di terreno, ubicata in un unico Comune, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima varietà di prodotto. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva (impianto antigrandine, impianto antibrina o entrambi gli impianti).

POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dall'Assicurato Contraente e dalla Società, contenente: • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato Contraente intende garantire ed altre dichiarazioni relative alle stesse; • l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione e la tipologia di franchigia scelta • l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata e della franchigia, dell'importo del premio e delle modalità di pagamento dello stesso; • le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata; • la data di decorrenza dell'assicurazione • per il mais, il pomodoro, le cucurbitacee, tutte le colture orticole in genere e i vivai di vite, l'indicazione obbligatoria della data di semina o trapianto • la data di notifica del rischio alla Società • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente.
PREMIO	La somma dovuta dall'Assicurato Contraente alla Società.
PREZZO	Valore unitario, espresso in euro (€), del bene assicurato.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato Contraente.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ'	L'impresa assicuratrice ARA 1857 S.p.A. che presta l'assicurazione.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

* * *

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteorologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

ALLUVIONE:	Calamità naturale, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, che si manifesta sotto forma di esondazione, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
COLPO DI SOLE:	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
ECCESSO DI NEVE:	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
ECCESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm. che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm. nell'arco di un'ora.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
GRANDINE:	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
ONDATA DI CALORE:	Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verifichino temperature di almeno 42 °C registrate per almeno 12 ore al giorno.
SBALZO TERMICO:	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C (zero), che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 °C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
SICCITA':	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI - 1 mese. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
VENTO CALDO:	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
VENTO FORTE:	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km /h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte, deve essere corrisposto dall'Assicurato Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza.

La garanzia per ogni singola Polizza decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: ondata di calore, vento caldo e siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sulla Polizza.

La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, ad eccezione dell'avversità Gelo e Brina che cessa alle ore 12:00 del 20 maggio, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento che contiene gli errori stessi.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede dell'Assicurato Contraente o della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * * *

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE– CONDIZIONI GENERALI

Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità (se assicurate con espressa indicazione nella Polizza): **Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Grandine** (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa), **Vento Forte** (per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo), **Eccesso di Pioggia** (per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta), **Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo** (per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali e da avvizzimenti), **Sbalzo Termico** (per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi).

Sulla Polizza devono essere obbligatoriamente indicate le singole avversità per le quali vale la garanzia e le relative franchigie.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti ad avversità diverse da quelle indicate in Polizza ed i vari richiami alle stesse contenuti nelle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali non trovano applicazione.

Sottoscrivendo la Polizza, l'Assicurato Contraente attesta di aver rispettato le disposizioni del successivo art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato Contraente*.

L'assicurazione riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo all'anno solare o ad un solo ciclo produttivo di ogni coltura.

Art. 8 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici, preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per le avversità colpo di sole, ondata di calore e vento caldo e del 10% per tutte le altre avversità, con l'eccezione della grandine, del gelo e del vento forte, rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per le avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di Pioggia i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'art. 16 "Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro".

Art. 9 – Esclusioni

L'assicurazione non può essere prestata per rischi ubicati fuori dai confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che l'Assicurato Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno o da inondazione;
- causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- causati da incendio o fulmine;
- conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- conseguenti a cause indirette (ad esempio, la minor produzione di gemme a fiore);
- dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- causati da animali selvatici o allo stato brado;
- verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- conseguenti ad alluvione e/o inondazione e/o eccesso di pioggia su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- conseguenti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- conseguenti ad aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuti a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- provocati da qualsiasi altro evento, anche atmosferico, non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di terrorismo, di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato Contraente

L'Assicurato Contraente si impegna, su richiesta della Società e/o dei periti da essa incaricati, a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate.

L'Assicurato Contraente si impegna altresì a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità assicurate, al fine dell'ottenimento della produzione ordinaria dichiarata nella Polizza.

L'inadempimento anche di una sola delle predette condizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Ispezione delle produzioni assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni in caso di sinistro.

Art. 12 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia. La misura di tale franchigia, in funzione dei prodotti e delle avversità assicurate, viene di seguito indicata. Per alcuni prodotti ed alle condizioni indicate di seguito, può essere pattuita l'applicazione di una franchigia scalare, da indicare nella Polizza, come definita nelle Definizioni Generali.

Franchigia fissa minima:

Per le avversità GRANDINE e VENTO FORTE l'assicurazione è prestata con una **franchigia minima del 10%** per tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti sotto indicati.

Avversità GRANDINE

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 15%: Ceci e Favino.

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 20%

- tutte le cucurbitacee
- tutti i prodotti afferenti alla tipologia del gruppo Frutta
- tutte le colture orticole e le leguminose, tranne quelle indicate nell'elenco precedente
- tutte le colture afferenti alla tipologia del gruppo Piante (Vivai di Piante da Frutta, Olivo, Pioppo e Barbatelle di Vite)
- tabacco
- i prodotti elencati nella seguente tabella:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
171A000	ALCHECHENGI
1260000	ANETO
1110000	ANICE
2150000	AZALEE
330A000	BERGAMOTTO
1310000	CAMOMILLA (FIORE)
0290000	CANAPA
1130000	CARDO (PIANTA)
1440000	CICERCHIA
1510000	CORIANDOLO (PIANTA)
2200000	COTONE
9310000	ERBAI LEGUMINOSE
2830000	GEMME MELI-MARZE INN
8030000	HAMAMELIS
1160000	LAMPONI
0330000	LENTICCHIE
0190000	LINO DA FIBRA

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
1070000	LOIETTO
0300000	MENTA
5500000	MIRTILLO
5490000	MIRTO
5510000	MORE
165A000	NESTI DI VITE
2000000	PANICO
1040000	PASSIFLORA (PIANTA)
0640000	PIANTINE VITI PORTA INNESTO
1240000	PISTACCHIO
0680000	RIBES
2100000	SENAPE
164A000	TALEE DI VITE MADRE
264A000	TALEE VITE REINNEST
1950000	TRIFOGLIO (PIANTA)
1860000	VIVAI DI FRAGOLE
1630000	VIVAI DI MIRTILLI

PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 30%

- tutte le colture orticole da seme
- tutti i prodotti porta seme (eccetto cereali, mais, riso ed oleaginose da seme, che seguono le franchigie minime delle corrispondenti non da seme)

Avversità VENTO FORTE

Prodotti	Franchigia fissa minima
Frutta in guscio, colture orticole da seme, prodotti porta seme (eccetto cereali, mais, riso ed oleaginose da seme, che seguono le franchigie minime delle corrispondenti non da seme)	30%
Cucurbitacee, tutti i prodotti afferenti alla tipologia del gruppo Frutta (ad eccezione della frutta in guscio), colture Orticole, Tabacco, Vivai di Piante da Frutta, di Olivo e Pioppi, Barbatelle di vite e tutti i prodotti sopra indicati con franchigia minima del 20% per l'avversità Grandine	20%
Cereali e Mais (ad eccezione del sorgo e sorgo da seme); ceci; favino; riso; olive.	15%

In caso di franchigie diverse per le avversità Grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati da Grandine e Vento Forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore tra le due.

Altre avversità (diverse da Grandine e Vento Forte)
Per tutti i prodotti, ad esclusione dei prodotti del gruppo Frutta, l'assicurazione è prestata con una **franchigia fissa e assoluta del 30%** per tutti i prodotti.

* * * *

In caso di franchigia fissa per le avversità Grandine e/o Vento Forte inferiore al 30%, la franchigia da applicare al verificarsi di ogni possibile combinazione fra le avversità Grandine e/o Vento Forte con una o più delle altre avversità assicurate è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni combinati superiori al 30%, ad esclusione del prodotto Uva da Vino e di tutti i prodotti afferenti alla tipologia del gruppo Frutta, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte (esclusi i prodotti assicurati a franchigia fissa minima 30% per l'avversità Vento Forte) la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.
È possibile pattuire, per le garanzie Grandine e/o Vento Forte, il passaggio ad una franchigia fissa minima superiore (15%, 20% o 30%) con l'applicazione di uno sconto, nella misura concordata. In questo caso, qualora la franchigia per la sola avversità vento forte fosse elevata al 30%, in caso di danni combinati con l'avversità Grandine valgono le stesse modalità di applicazione della franchigia sopra indicate per le avversità con franchigia 30% fissa.

A parziale deroga di quanto precede, per i danni causati da almeno una avversità tra Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Colpo di Sole, Ondata di Calore, Vento Caldo, Sbalzo Termico in forma singola o associata e anche in combinazione con danni causati da una o più delle altre avversità (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Neve e Eccesso di Pioggia)

- per il prodotto Uva da Vino la franchigia rimane fissa al 30%;
- per i prodotti afferenti alla tipologia del gruppo Frutta la franchigia è fissa al 40%.

* * * *

Franchigia scalare
Possono essere pattuite le seguenti franchigie scalari per i soli danni dovuti alle avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e limitatamente ai prodotti indicati nelle rispettive tabelle che seguono:

Prodotti: TUTTI quelli a franchigia minima 15%						Avversità: GRANDINE e/o VENTO FORTE			
% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento	
fino a 30	30	0	54	15	39	78	15	63	
31	29	2	55	15	40	79	15	64	
32	28	4	56	15	41	80	15	65	
33	27	6	57	15	42	81	15	66	
34	26	8	58	15	43	82	15	67	
35	25	10	59	15	44	83	15	68	
36	24	12	60	15	45	84	15	69	
37	23	14	61	15	46	85	15	70	
38	22	16	62	15	47	86	15	71	
39	21	18	63	15	48	87	15	72	
40	20	20	64	15	49	88	15	73	
41	19	22	65	15	50	89	15	74	
42	18	24	66	15	51	90	15	75	
43	17	26	67	15	52	91	15	76	
44	16	28	68	15	53	92	15	77	
45	15	30	69	15	54	93	15	78	
46	15	31	70	15	55	94	15	79	

Prodotti: TUTTI quelli a franchigia minima 15%						Avversità: GRANDINE e/o VENTO FORTE		
% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento
47	15	32	71	15	56	95	15	80
48	15	33	72	15	57	96	15	81
49	15	34	73	15	58	97	15	82
50	15	35	74	15	59	98	15	83
51	15	36	75	15	60	99	15	84
52	15	37	76	15	61	100	15	85
53	15	38	77	15	62			

Prodotti: SEMINATIVI (Cereali, Mais, Soia e Colza) Avversità: GRANDINE - UVA DA VINO - POMODORO Avversità: GRANDINE - VENTO FORTE								
% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento	% di danno	franchigia	risarcimento
fino a 30	30	0	54	10	44	78	10	68
31	28	3	55	10	45	79	10	69
32	26	6	56	10	46	80	10	70
33	24	9	57	10	47	81	10	71
34	22	12	58	10	48	82	10	72
35	20	15	59	10	49	83	10	73
36	18	18	60	10	50	84	10	74
37	16	21	61	10	51	85	10	75
38	14	24	62	10	52	86	10	76
39	12	27	63	10	53	87	10	77
40	10	30	64	10	54	88	10	78
41	10	31	65	10	55	89	10	79
42	10	32	66	10	56	90	10	80
43	10	33	67	10	57	91	10	81
44	10	34	68	10	58	92	10	82
45	10	35	69	10	59	93	10	83
46	10	36	70	10	60	94	10	84
47	10	37	71	10	61	95	10	85
48	10	38	72	10	62	96	10	86
49	10	39	73	10	63	97	10	87
50	10	40	74	10	64	98	10	88
51	10	41	75	10	65	99	10	89
52	10	42	76	10	66	100	10	90
53	10	43	77	10	67			

PER I DANNI CAUSATI DALLE ALTRE AVVERSITÀ ASSICURATE (diverse quindi da Grandine e/o Vento Forte) RESTANO COMUNQUE FERME LE FRANCHIGIE FISSE ED I LIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 13 – Scoperto e Limiti di Indennizzo

SCOPERTO

Per tutte le colture biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 20% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale. Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà

- ❖ per i danni dovuti all'avversità Grandine e all'avversità Vento Forte, in forma singola o associata, un importo superiore all'80% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia
- ❖ per i danni dovuti alle avversità diverse da grandine e vento forte, in forma singola o associata, un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

In caso di danni combinati tra le avversità Grandine e/o Vento Forte con una o più delle altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo del 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

Art. 14 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato Contraente dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 16 - *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro. Qualora invece, in caso di danno successivo alla notifica, il perito accerti l'esistenza di danni avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato; la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento, fermo restando che il premio è dovuto per intero.

Art. 15 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato Contraente, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata o posta elettronica certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e notificate secondo le modalità previste per le relative Polizze, delle quali formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato Contraente deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 14 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.

L'Assicurato Contraente ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria e comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 17 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in presenza dell'Assicurato Contraente o di persona da lui designata. Il perito incaricato dalla Società deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, ha facoltà di ispezionare anche ripetutamente, o fare ispezionare dal perito da essa incaricato, preventivamente alla determinazione finale del danno, i prodotti colpiti.

Il Perito, incaricato dalla Società della stima del danno, valuta la congruità del prodotto assicurato in base alla potenzialità del prodotto in campo, stimata per via diretta e per via indiretta tramite comparazioni con colture analoghe presenti nella stessa area. Qualora tale valutazione sia in palese contrasto con il quantitativo assicurato, il Perito valuterà il danno sulla base della produzione da lui stesso stimata.

Art. 18 - Mandato del perito

Il perito incaricato dalla Società deve:

- a. accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, come previsto all'art. 10) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato Contraente*, nonché la corretta ubicazione delle produzioni assicurate, avvalendosi delle relative planimetrie catastali delle produzioni assicurate, che l'Assicurato Contraente stesso è tenuto a mettere a sua disposizione, e di strumenti informatici di geolocalizzazione;
- c. accertare la produzione in garanzia al momento del sinistro;
- d. accertare, nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità assicurate;
- e. accertare il corretto funzionamento ed utilizzo di eventuali impianti di difesa attiva
- f. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;

- g. accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato Contraente in relazione al disposto dell'art. 20 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- h. accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità assicurate;
- i. accertare se esistono altre cause di danno escluse dall'assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- j. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 19 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato Contraente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato Contraente e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata in base alla produzione assicurata e ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'art. 18 - *Mandato del perito* - punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nella Polizza;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come indicato all'art. 14 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia, così come stabilito all'art. 12 - *Franchigia* -. **Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati all'art. 13 - *Scoperto e limiti di indennizzo*.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato Contraente; **nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato Contraente circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.**

Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato Contraente.

La firma dell'Assicurato Contraente equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato Contraente, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (art. 21 - *Perizia d'appello*), verrà spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al suo domicilio, risultante dalla Polizza, ovvero tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo PEC dell'Assicurato Contraente riportato sul documento contrattuale.

Qualora l'Assicurato Contraente non si avvalga del disposto dell'art. 21 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato Contraente può iniziare o continuare la raccolta, **ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o posta elettronica certificata.**

L'Assicurato Contraente deve lasciare i campioni per la stima del danno. Salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, tali campioni dovranno essere costituiti:

- dalle due intere file di piante (escluse le piante di testata) che insistono al centro della partita assicurata per i prodotti cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree, tabacco, colture erbacee e colture da seme
- da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti agrumi, frutta, uva da tavola, olive
- dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto uva da vino
- dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto pomodoro
- da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti

I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata.

Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato Contraente è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 17 - *Modalità per la determinazione del danno*-, secondo le norme di cui all'art. 19 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* - nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato Contraente deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia, di cui al comma precedente, alla Società, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 21 - Perizia d'appello

L'Assicurato Contraente che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.

La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o posta elettronica certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve designare il proprio perito, dandone comunicazione, con una delle stesse modalità, all'Assicurato Contraente. Se la Società non provvede alla nomina del proprio perito nel termine stabilito, l'Assicurato Contraente può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicate le partite danneggiate. Il perito nominato dal tribunale deve appartenere alle categorie professionali di cui all'art.17 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto, a richiesta della parte diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato Contraente deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato Contraente abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 16 - *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro*.

Art. 23 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - *Rettifiche*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

* * *

DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 24 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato Contraente ne faccia richiesta a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato, fermo quanto previsto all'art. 12 – *Franchigia*.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato Contraente comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato Contraente, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato Contraente dal diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato Contraente entro 90 giorni dalla data del bollettino di campagna e comunque non prima che il premio sia stato interamente versato alla Società.

Art. 27 – Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Salvo il caso in cui sia la Società che ha assunto il rischio ad averlo ripartito utilizzando lo strumento della coassicurazione, **sulla polizza l'Assicurato Contraente deve dichiarare se il prodotto è assicurato anche presso altri Assicuratori.**

In caso di sinistro l'Assicurato Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, restando escluso ogni obbligo solidale tra gli Assicuratori (art. 1910 del C.C.).

* * *

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – CONDIZIONI SPECIALI

Prodotto FRUTTA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali che seguono sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI per DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA

LESIONE / AMMACCATURA

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate, con o senza rottura dei tessuti dell'epicarpo.

MINIMA	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm ² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20 mm ² e fino a 40 mm ² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40 mm ² e sino a 100 mm ² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

ONDULAZIONE

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

- Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

FREQUENZA DELLE LESIONI per DRUPACEE e ACTINIDIA

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

FREQUENZA DELLE LESIONI per POMACEE

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

DEFORMAZIONE

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

CINGHIATURA

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

FRUTTO DISTRUTTO

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dalle avversità assicurate.

LESIONE RIPARATA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

VARIETÀ PRECOCI E MEDIO TARDIVE

Per frutta medio tardiva si intendono:

- tutte le varietà di albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella di *S. Castrese*
- tutte le varietà di mele
- tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella del *William*
- tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al *Red-Haven*
- tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla *Shiro* o *Goccia d'oro*.

Per varietà precoci si intendono:

per il prodotto albicocche, tutte le varietà con epoca di maturazione anteriore a <i>S. Castrese</i>	
per le PERE PRECOCI le varietà: <i>Butirra Precoce Morettini - Coscia - Delbar Delbpremiere - Dr.Guyot - Etrusca - Mirandino Rosso - Morettini 113 - Nashi Kosuj - S. Maria Morettini - StarkKrimson - Trionfo di Revere</i>	
per le PESCHE PRECOCI e NETTARINE PRECOCI le varietà:	
Pesche bianche	<i>Alexandra Amsden - Anita - Arianna - Atalanta - Bargioni 1092 - Botto Facchin - Giulietta - Grezzano - Iris Rosso - Isabella D'Este - Luisa Berselli - Maria Grazia - May Flower - Meraviglia di Verona - Morettini 9/14 - Primerose - P. 38 - Red Robin - R70 - S.Pierini - Springtime - Starlite - Zorzi</i>
Pesche gialle	<i>Appia - Dixigem - Dixired - Early Coronet - Early Crest - Early Red - Early Red Haven - Favorita 2 Morettini - Flavor Crest - June Gold Marchessan - Maria Luisa - May Crest - Merrill Gem Free 1- Merrill June Lady - Red Cap - Rich may - Rosired 1 - Rosired 2 - Royal Glory - Rubired - Sentinel - Sentry - S.Isidoro - Springbelle - Springcrest - Spring Lady - Starcrest - Stark Earlyglo - Superior Golden Crest William</i>
Percoche	<i>Tebana</i>
Nettarine	<i>Adriana - Armking - Armqueen - Aurelio Grand - Caldesi 2000 Crimson Gold - Daymon Jewer - Early May - Earty star - Gioia Early Sungrand - May Belle - May Grand - Maria Emilia - Nectared 2 N.J. 38 - Pacific Star - Red June - Rhone Gold - Rubi Gold - Silvery Snow Queen - Spring Red - Spring Star - Stark Early Blaze - Sunred Super Crimson Gold - Weinberger</i>
per le SUSINE PRECOCI (con maturazione anteriore alla <i>Shiro</i> o <i>Goccia d'oro</i>) le varietà: <i>Durado - Morettini 355 - Sorriso di Primavera</i>	

DEFINIZIONI per CACHI e FICHI**INCISIONI**

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono in linea generale considerati tre livelli:

1. incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
2. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

* * * *

Art. 28 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE (Escluso Ciliegie) - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 29 – Produzioni coperte da impianti di difesa attiva

È possibile assicurare, con separata Polizza, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)

in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.

Nel caso di utilizzo di impianti di ventilatori antibrina, l'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo,

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
 - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri
 - potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri
 - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri
 - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del:
 - ❖ 15 maggio per le Drupacee,
 - ❖ 25 maggio per Pomacee,
 - ❖ 31 maggio per l'Actinidia;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei 7 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La data di apertura delle reti e quella di chiusura anticipata devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Società.

In alternativa, l'Assicurato Contraente può scegliere che la garanzia grandine cessi alle ore 12:00 del:

- ❖ 15 maggio per le Drupacee,
- ❖ 25 maggio per Pomacee
- ❖ 31 maggio per l'Actinidia

In questo caso, la garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, per un valore assicurato massimo pari all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sulla Polizza andrà riportata la seguente clausola: <<Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più dell'8% del valore assicurato per singola partita.>>

La data di apertura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società.

Per la garanzia grandine, è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Alla tariffa complessiva si applicheranno degli sconti nella misura riportata nelle Condizioni Particolari.

L'utilizzo di impianti di difesa attiva e la scelta opzionale di cessazione anticipata della garanzia grandine devono essere dichiarati in fase di notifica e nella Polizza, indicando il corretto codice prodotto.

Art. 30 – Delimitazioni delle garanzie

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art.7 – *Oggetto dell'assicurazione* - per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei dieci giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

Per il prodotto Noci la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e, comunque, alle ore 12:00 del 5 settembre per tutte le varietà, ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12:00 del 15 settembre.

Art. 31 – Tabelle di valutazione dei danni

Limitatamente alle specie *actinidia*, *albicocche*, *ciliegie*, *mele*, *nettarine*, *pere*, *pesche*, *susine*, è prevista l'opzione per ogni singolo Assicurato Contraente tra due diverse **tabelle convenzionali (A e B)** per la valutazione dei danni da grandine e vento forte.

Per la specie *actinidia* è previsto, oltre al danno convenzionale, anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell'apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo sarà arrotondata alla decina.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE dei danni da GRANDINE e VENTO FORTE

- ACTINIDIA

Art. 32 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 10 novembre come previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 33 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ACTINIDIA TABELLA	% DANNO	
	A	B
- Fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0	0
- Qualche lesione lieve, singola lesione media, lieve alterazione dell'epicarpo.	30	35
- Singola lesione notevole, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	60	65
- Più lesioni medie, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	80	85

Fiori e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

() Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.*

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche". Il danno da defogliazione viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1ª GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2ª GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3ª GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1ª LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2ª LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3ª LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1ª AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2ª AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3ª AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, viene applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHES – CACHIS – CILIEGIES – MELES – NETTARINES – PERES – PESCHES – SUSINES – FICHIS – MANDORLES – NOCCIOLES – NOCIS

Art. 34 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dall'allegagione.

Art. 35 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ALBICOCCHES - CILIEGIES - NETTARINES - PESCHES - SUSINES	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche lesione minima, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Più lesioni minime, qualche lesione lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Numerose lesioni minime, più lesioni lievi, qualche lesione media, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		40	55
- Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole, qualche lesione lieve non riparata, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.		70	75

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MELES	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, ondulato lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, ondulato medio, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		40	55
- Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, ondulato notevole, notevole alterazione dell'epicarpo.		70	75

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PERES	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		50	65
- Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.		80	85

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CACHI - FICHI	% DANNO
- Illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
- Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo, lieve alterazione dell'epicarpo.	20
- Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo, media alterazione dell'epicarpo.	40
- Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo, notevole alterazione dell'epicarpo.	75

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

La garanzia indennizza anche il danno di qualità limitatamente ai danni provocati dalla grandine, con una percentuale di danno, come di seguito indicata, da applicarsi sul prodotto residuo.

	% DANNO
- Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0
- Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio).	35
- Embrione (gheriglio) compromesso al 50%.	70

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE dei danni da GELO e da BRINA

- **Actinidia - albicocche - cachi - ciliegie - mele - nettarine - pere - pesche - susine - fichi - mandorle - nocciole - noci**

Art. 36 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme, tranne che per le drupacee, per le quali la garanzia decorre dall'inizio fioritura.

Art. 37 – Valutazione del danno

Per i seguenti prodotti il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati:

ACTINIDIA- ALBICOCCHIE- CACHI- CILIEGIE- MELE- NETTARINE- PERE- PESCHE- SUSINE	% DANNO
- Frutti illesi, tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo	0
- Lieve alterazione dell'epicarpo, ondulazione lieve	25
- Media alterazione dell'epicarpo, ondulazione media, deformazione lieve, cinghiatura di lieve estensione.	40
- Deformazione media; ondulato notevole, cinghiatura di media estensione, notevole alterazione dell'epicarpo.	70

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. LA PERCENTUALE DEI FIORI DISTRUTTI, QUALE UNO DEGLI ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO FINALE, È CALCOLATA RAPPORTANDO IL NUMERO DEI FIORI DISTRUTTI AL NUMERO DEI FIORI TOTALI PRESENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO.

Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Prodotto UVA DA VINO

Art. 38 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 39 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Art. 40 – Danno di qualità

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per la GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA in prossimità della raccolta, anche quella di qualità. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

Tale maggiorazione potrà essere applicata solo per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12 del:

- 15 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e Isole
- 20 giugno per l'Italia Settentrionale

Il perito in questa valutazione stabilirà dei coefficienti che dovranno tener conto:

- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- del rapporto percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- della sensibilità e tipo di vitigno in relazione alla zona di produzione;
- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare quelli delle seguenti tabelle:

UVA DA VINO codice prodotto 002B000

PERCENTUALE DI ACINI DANNEGGIATI SUL TOTALE DEGLI ACINI PRESENTI	0	10	20	30	40	50	60	70/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4,5	10,5	15	22,5	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

UVA DA VINO codice prodotto 002C000

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Art. 41 - Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, l'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e in ogni caso la garanzia Eccesso di Pioggia termina cinque giorni dopo l'apertura ufficiale della cantina di riferimento; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

La denuncia di eventuali danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'avversità.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Prodotto UVA DA TAVOLA**Art. 42 - Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione, ove presenti.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Assicurato Contraente ha l'obbligo di indicare sulla Polizza se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Eccesso di Pioggia è prestata esclusivamente per le produzioni non coperte da teli di plastica.

Art. 43 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso da danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 44 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 45 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (COD. 0030800)

L'Assicurato Contraente, con espressa dichiarazione sulla Polizza, può chiedere che per l'avversità Grandine la garanzia cessi con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. In tal caso sarà applicato uno sconto concordato tra la Società e l'Assicurato Contraente.

Art. 46 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA fino alla primavera e scoperta per breve periodo (maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione)

L'Assicurato Contraente che effettua le particolari operazioni colturali descritte nel titolo, può chiedere una copertura assicurativa per un periodo di 40 giorni, beneficiando, rispetto alla tariffa dell'uva da tavola, di una riduzione concordata tra la Società e l'Assicurato Contraente in relazione al periodo prescelto in base alle condizioni climatiche ed allo stato vegetativo della coltura, come indicato di seguito:

- il 1° periodo decorre dalle ore 12,00 del 1° giugno e fino alle ore 12,00 del 10 luglio (codice 403);
- il 2° periodo decorre dalle ore 12,00 del 20 giugno e fino alle ore 12,00 del 31 luglio (codice 703).

Con la sottoscrizione della Polizza, l'Assicurato Contraente indica la scelta di uno dei due periodi in cui intende effettuare la scoperta dai teli per il quale chiedere la copertura assicurativa.

La scoperta dai teli deve essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, non oltre il terzo giorno precedente alla scoperta, per l'attivazione della garanzia.

Prodotto OLIVE

Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre le ore 12.00 del:

- per la garanzia grandine:
 - 31 ottobre per le olive da tavola
 - 30 novembre per le olive da olio
- per la garanzia vento forte: 15 ottobre per entrambe le destinazioni.

Art. 48 - OLIVE DA OLIO

La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	10
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
- lesioni che raggiungono l'endocarpo	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 49 - OLIVE DA TAVOLA

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	30
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotto POMODORO

Art. 50 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia:

- ha inizio all'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e comunque non prima del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno dalla data di semina, che deve essere indicata sulla Polizza e comunque non oltre alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 51 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Nella Polizza, per ogni partita, devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la destinazione
- la data di semina o di trapianto
- la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

POMODORO DA INDUSTRIA

Art. 52 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati o concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Il danno di quantità sarà, indipendentemente dalla destinazione, dato dalla perdita di peso così determinata:

- Piante, fiori (*) e frutti distrutti: danno 100%
- (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

*I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, per l'avversità grandine il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

	% DANNO	
	Concentrato	Pelato
destinazione ⇒		
- Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0	0
- Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	15	20
- Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30	40
- Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55	65
- Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70	80

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO**Art. 53 – Danno di qualità**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità analogamente a quanto precisato all'art. 52 che precede, per l'avversità grandine il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
- Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
- Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo.	40
- Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	65
- Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.: in caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 54 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e integrazione di quanto previsto all'art. 24 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine assicurate per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m²,
- oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine assicurate su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/m²,

la Società, a parziale deroga dell'art. 19 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, su richiesta dell'Assicurato Contraente, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), o il minore importo risultante dalla diminuita produzione, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato Contraente per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto o per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme del precedente art. 53.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto, non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al precedente articolo.

Prodotto PEPERONI
Art. 55 - Operatività, decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque entro il 15 novembre.

La garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (prodotto trapiantato <u>entro</u> il 5/6)	tardivo (prodotto trapiantato <u>dopo</u> il 5/6)	normale (prodotto trapiantato <u>entro</u> il 5/6)	tardivo (prodotto trapiantato <u>dopo</u> il 5/6)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Art. 56 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
- Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
- Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
- Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
- Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Prodotto MELANZANE

Art. 57 – Decorrenza e cessazione della garanzia; valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo art. 58. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi.	0
- Incisioni all'epicarpo.	10
- Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere.	25
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	75
- Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 58 – Scaglioni di raccolta

Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la seguente tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Art. 59 – Indicazione obbligatoria

Sulla Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di trapianto.

Art. 60 – Denuncia di danno

La denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

Prodotti COCOMERI e MELONI

Art. 61 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 62 – Indicazioni obbligatorie

Nella Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e se trattasi di coltivazione forzata, semiforzata o a cielo aperto. Si considerano "tardive" le coltivazioni trapiantate dal 1° giugno.

Art. 63 – Danni precoci

Qualora l'Assicurato Contraente intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da danni precoci, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Società. Trascorsi 5 giorni da tale comunicazione, l'Assicurato Contraente potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, lasciando i campioni richiesti dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 64 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

COCOMERI (ad eccezione delle varietà <i>Sugar Baby</i> e similari) e MELONI	% DANNO
- Piante, fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
- Deformazioni molto gravi; piante, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

COCOMERI - VARIETÀ SUGAR BABY e similari	% DANNO
- Piante, fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
- Incisioni all'epicarpo	10
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; piante, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 65 – Cessazione della garanzia

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 1° agosto per l'Italia Centro Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni tardive (= *quelle trapiantate dal 1° giugno*): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Prodotti CETRIOLI - ZUCCHINE - ZUCCHE

Art. 66 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 67 – Cessazione della garanzia

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa comunque alle ore 12 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 15 novembre per l'Italia Meridionale e Isole.

Art. 68 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
- Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
- Plurime incisioni all'epicarpo	10
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
- Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Prodotto FAGIOLINI

Art. 69 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

Art. 70 – Indicazioni obbligatorie

Nella Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco.

Prodotto FAGIOLI**Art. 71 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.
La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

Art. 72 – Indicazioni obbligatorie

Nella Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco o seme secco.

Art. 73 – Cambio di destinazione

Nel caso in cui, a seguito dei danni subiti per avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 74 – Proroga della garanzia

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a questa ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo l'estirpo.

La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.

Prodotto PISELLO DA INDUSTRIA**Art. 75 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio all'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.
La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

Art. 76 – Indicazioni obbligatorie

Nella Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme e seme secco.

Art. 77 – Cambio di destinazione

Nel caso in cui, a seguito dei danni subiti per avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 78 – Proroga della garanzia

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e limitatamente al pisello da seme e seme secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo l'estirpo. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.**

Prodotto CECI – FAVINO – LENTICCHIE - PISELLO PROTEICO -**Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio all'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.
La garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 10 agosto.

Prodotti FRAGOLE - FRAGOLONI RIFIORENTI - FRAGOLINE DI BOSCO - PICCOLI FRUTTI (Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva Spina)**Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12:00 del 15 ottobre.

Art. 81 – Indicazioni obbligatorie

Sulla Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata indicando

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifioriente).

Art. 82 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illesi.	0
- Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi.	25
- Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie.	60
- Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti.	100

Prodotto CIPOLLA, SCALOGNO e AGLIO IN PIENO CAMPO
--

Art. 83 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 84 – Proroga della garanzia

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, la garanzia per danni da grandine è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.**

Prodotto CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 85 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE E ALTRI CEREALI MINORI.

Art. 86 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Nessuna garanzia può decorrere prima dell'emergenza.

La garanzia siccità decorre dalle ore 12:00 del 21 marzo.

Le garanzie siccità, colpo di sole, vento caldo e gelo/brina decorrono in ogni caso a partire dalla fase di spigatura fino alla fase di fioritura, intendendo per esse la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono i predetti stadi fenologici.

In deroga a quanto previsto nella DEFINIZIONE gelo, l'accesso alla garanzia è operante al verificarsi di un abbassamento termico pari o inferiore a 6 °C sotto lo zero termico. La garanzia gelo e brina è prestata esclusivamente per la morte della coltura.

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), le denunce per gelo e brina devono obbligatoriamente essere presentate entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

La garanzia vento forte termina 10 giorni prima della maturazione di raccolta e tutte le garanzie cessano comunque il 10 luglio.

Art. 87 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 24 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 marzo e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/m² per frumento, orzo e tritiale o a 150 per avena e segale, la Società, su richiesta dell'Assicurato Contraente, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 19 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Prodotto RISO

Art. 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza.

Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 89 – Varietà Indica

Si intendono varietà di Riso Indica: Adelio, Albatros, Apollo, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 71, CI 46, CI 80, CI xl 745, Condor, Corimbo, CR LB1, Ecco 63, Elettra, Eolo, Hermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giove, Gladio, LB, Libero, Mare cl, Mercurio, Ninfa, Oceano, Oscar, Perseo, Porto, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio cl, Sprint, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano e Zena.

Art. 90 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 12 gradi centigradi per almeno due giorni consecutivi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestati a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, etc). Le denunce di danno devono essere presentate entro e non oltre il 30 agosto.

In deroga all'art. 13 - *Scoperto e limiti di indennizzo*, in nessun caso la Società pagherà per una o più avversità in garanzia un importo superiore al 50% per l'avversità Sbalzo Termico, in forma singola o associata; in caso di danni combinati tra l'avversità Sbalzo Termico e le altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo pari al 50% solo se l'incidenza dei danni da Sbalzo Termico risulta superiore al 50% del danno complessivo.

Prodotto COLZA E SOIA**Art. 91 – Decorrenza della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 92 – Spese di salvataggio per danni precoci per il prodotto SOIA

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 24 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 maggio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante/m² per le cv monostelo e 15 piante/m² per le CV a sviluppo ramificato, la Società, su richiesta dell'Assicurato Contraente, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 19 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 93 - Garanzia Siccità per coltivazione irrigua.

A parziale deroga dell'Art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, per il prodotto Soia, la garanzia Siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sulla Polizza.

La omessa segnalazione della dichiarazione sopra indicata comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia Siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Prodotto MAIS**Art. 94 – Decorrenza e cessazione della garanzia–**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile.

Per l'avversità Vento Forte, ad eccezione degli eventi di effetto distruttivo tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato, la garanzia cessa come segue:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione latteia (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per l'avversità "siccità" la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13ª foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latteia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico.

Le garanzie relative ad altre avversità cessano secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Sulla polizza deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina nonché la varietà e/o classe di maturazione.

Art. 95 – Ristoro dei costi di risemina

Nel caso di danni precoci da gelo o da brina o da eccesso di pioggia verificatisi entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/ m²,
- oppure*
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m²,

la Società, su richiesta dell'Assicurato Contraente, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato Contraente per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno di cui alle Condizioni Generali.

Art. 96 - Garanzia Siccità per coltivazione irrigua.

A parziale deroga dell'Art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, la garanzia Siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sulla Polizza.

La omessa segnalazione della dichiarazione sopra indicata comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia Siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA**Art. 97 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO o DA BIOMASSA e PASTONE DI MAIS**Art. 98 – Danno di qualità**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e, limitatamente all'avversità Grandine, a decorrere dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

MAIS DA INSILAGGIO e PASTONE DI MAIS

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	8	15	20	25	30	40

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DA BIOMASSA

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

PRODOTTO MAIS DA SEME**Art. 99 – Operatività della garanzia e indicazioni obbligatorie**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità. Sulla Polizza, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

Art. 100 - Danno di qualità

Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

PRODOTTO MAIS DOLCE**Art. 101 – Operatività della garanzia e valutazione del danno.**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano tra l’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e la fine della fase di maturazione latte (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico) od anche prima se il prodotto è stato raccolto; la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Art. 102 – Risarcimento per allettamento

Il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, sarà risarcito per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia.

Prodotto TABACCO**Art. 103 – Oggetto della garanzia**

Il tabacco è assicurato per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell’Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia “vento forte”, che riguarda esclusivamente il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile in una superficie dichiarata, si riferisce ai soli effetti meccanici diretti sulla pianta e comunque riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofe.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento.

La Società riconoscerà, in funzione della gravità dell’evento, fino ad un importo massimo di € 600,00 per ettaro quale rimborso forfettario delle spese necessarie al raddrizzamento delle piante nell’ambito della superficie interessata dall’avversità vento forte, in aggiunta al danno diretto per singola partita assicurata. Tale rimborso forfettario è riconosciuto fino alla cimatura delle piante per un massimo di tre volte e un importo complessivo non superiore a € 1.200,00 per ettaro. Il danno massimo risarcibile sommato a quello causato da altre avversità in garanzia non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Art. 104 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa CONVENZIONALMENTE alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Sulla Polizza, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, le garanzie gelo e brina decorrono dal momento della cimatura e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso terminano alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Limitatamente alle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, la garanzia gelo e brina non è operante per le prime 6 (sei) foglie al di sotto del punto di cimatura (foglie da fascia). Per le restanti foglie, la garanzia gelo e brina cessa alla raccolta e comunque al massimo 30 (trenta) giorni successivi la raccolta delle prime sei foglie da fascia, fermo restando la data ultima di cessazione della garanzia indicata al precedente comma.

Il limite di indennizzo previsto all’art. 13 – *Scoperto e limiti di indennizzo*, è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento.

Art. 105 – Operatività della garanzia

Le foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica
- tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura.

In ogni caso, con riferimento alle suddette evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario riconosciuto al prodotto.

Art. 106 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie utili in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale. È da considerarsi perduta anche la foglia con più del 90% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale. Per la varietà *Kentucky* si considera perduta la foglia con più del 75% di superficie asportata o da considerarsi tale.

Per la stima del coefficiente di danno, il numero totale delle foglie perse va rapportato al numero delle foglie presenti al momento del verificarsi dell’avversità sulla partita assicurata.

Qualora le partite di una stessa Polizza vengano interessate da più di una avversità assicurata, il relativo procento di danno sarà espresso in unica soluzione sul bollettino di campagna e la franchigia sarà applicata secondo quanto indicato all’art. 12 - *Franchigia*.

Per la varietà *Kentucky* e *Nostrano del Brenta*, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato in base alle norme dei precedenti articoli, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

La perdita di quantità così definita viene ricalcolata applicando le tabelle di modulazione previste all’art. 109 che segue.

Art. 107 – Limiti di indennizzo

L’assicurazione per le avversità diverse da grandine e da vento forte è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa pari al 30% ed un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia. Tale limite di indennizzo è elevato al 75% per la garanzia grandine e al 60% per la garanzia vento forte.

Art. 108 – Tabelle di modulazione

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all’art. 106, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al precedente articolo, viene applicato alla produzione per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all’art 106 che precede.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO PER FASCIA DI RACCOLTA.

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
	N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24	
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
	14								
3	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
Totale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		18	19	20	21	22	23	24	

Art. 109 - Tabelle di modulazione per varietà Kentucky e Nostrano del Brenta

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto all'art. 106, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art 106 – ultimo comma, viene applicato al prodotto per ciascuno scaglione di raccolta, determinato secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY - Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO PER FASCIA DI RACCOLTA.
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta- Ripieno	6	40%

Art. 110 – Denuncia di danno

Nelle denunce di danno, l'Assicurato Contraente è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'avversità denunciata oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 111 – Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 20 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 112 – Anticipata risoluzione del contratto

Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Società - Ramo Grandine - perché disponga d'urgenza la perizia. Qualora siano trascorsi cinque giorni, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, l'Assicurato Contraente ha la facoltà di eseguire le suddette pratiche colturali purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita.

In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno provocato dall'avversità assicurata sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato Contraente non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata, anche quando l'Assicurato Contraente non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Prodotto CAVOLFIORE (pianta) - CAVOLO VERZA - CAVOLO CAPPUCCIO (pianta)
--

Art. 113 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda un solo ciclo produttivo, per le sole perdite di quantità.

Art. 114 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre.

Art. 115 – Indicazioni obbligatorie

Sulla Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 116 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

Prodotto INSALATA (pianta) - RADICCHIO (pianta)
--

Art. 117 – Indicazioni obbligatorie

Sulla Polizza deve essere riportata la seguente dichiarazione dell'Assicurato Contraente:

“Gli appezzamenti assicurati sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il e conseguentemente la raccolta è prevista per il intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo”.

Art. 118 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto

Art. 119 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

Prodotto PORRO (pianta)

Art. 120 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 121 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), **la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

COLTURE PER LA PRODUZIONE DI SEMI
--

Art. 122 – Decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto delle piante portaseme ed ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 123 – Indicazioni obbligatorie

Limitatamente all'erba medica, nella Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°).

Art. 124 – Proroga della garanzia

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio o estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo lo sfalcio o l'estirpo. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso del suo inizio.**

Art. 125 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), **la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

Prodotto BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE
--

Art. 126 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Art. 127 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), **la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

Prodotto BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)

Art. 128 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Art. 129 – Danno di qualità

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO								
1ª GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2ª GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3ª GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1ª LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2ª LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3ª LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1ª AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2ª AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3ª AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

Prodotto PIANTE DI VITE PORTA INNESTI (piante madri di porta innesti di vite)

Art. 130 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Art. 131 – Indicazioni obbligatorie

Sulla Polizza, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 132 – Oggetto dell'assicurazione

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm. con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza massima 40 cm.

Art. 133 – Valutazione del danno dovuto all'avversità grandine

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illese, segni di percossa, lesioni al cilindro corticale, lesioni che raggiungono il cambio	0
- fino a tre lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	25
- da quattro lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	45
- fino a tre lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo o numerose lesioni rimarginate	65
- da quattro lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio, salvo quelle ottenibili da ricaccio laterale utile	100

Art. 134 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato Contraente ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

Prodotto NESTI DI VITE

Art. 135 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i nesti di vite ottenibili da tralci di vite immune da ogni malattia, tara o difetto; decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione e comunque non oltre le ore 12 del 20 novembre.

Art. 136 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata sulla parte di tralcio idoneo all'utilizzo, comprendente la gemma e l'internodo, nella sua parte di tre centimetri sotto e due sopra la gemma, partendo dalla quinta gemma e fino al massimo alla ventesima.

Art. 137 – Valutazione del danno dovuto all'avversità grandine

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
illesi, lesioni interessanti il solo cilindro corticale, avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme.	0
lesioni che raggiungono la parte esterna del cilindro centrale avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme	40
lesioni che, superato il cambio, interessano in modo evidente il cilindro centrale nei tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme, lesioni che abbiano prodotto l'acceciamento delle gemme, gemme non ottenibili a seguito dello stroncamento del tralcio	90

Art. 138 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato Contraente ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

Prodotto VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)
--

Art. 139 – Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per talee franche (barbatelle franche) e innesti talea (barbatelle innestate) immuni da malattie, tare o difetti e che presentino necessariamente le seguenti caratteristiche:

- innesti talea (barbatelle innestate): un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto.

Art. 140 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'attecchimento, inteso come risultato positivo dell'operazione di messa a dimora sul terreno tale da garantire il corretto sviluppo dell'apparato radicale, dell'innesto talea che presenti un callo di cicatrizzazione ben formato e saldo tra i due bionti o della talea franca e cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 novembre. Sulla Polizza, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 141 – Valutazione del danno dovuto all'avversità grandine

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle sotto indicate classificazioni e relativi coefficienti, esclusivamente nella porzione di germoglio corrispondente alle prime tre gemme vitali, rispettando il seguente criterio: scelta del germoglio più vigoroso, più lignificato e più dritto; in caso di più germogli in simili condizioni, ai fini della determinazione del danno viene preso in considerazione il meno danneggiato:

	% DANNO
- Illesi, lesioni interessanti la corteccia.	0
- Lesioni interessanti il cambio.	25
- Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
- Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
- Lacerazioni interessanti la zona midollare; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati; lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; lesioni al legno non cicatrizzate interessanti il portainnesto.	100

N.B. L'effetto del danno che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti: è definito **lesione**;

- mancata rimarginazione dei tessuti: è definito **lacerazione**.

Art. 142 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a):

- I. la denuncia di eventuali danni precoci, intendendosi per tali quelli verificatisi entro il 30 giugno, deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati
- II. nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

Prodotto VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (piante da frutto e di olivo in vivaio)
--

Art. 143 – Astoni

- Astoni a ciclo breve

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di "1 anno", con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

- Astoni a ciclo biennale

La garanzia riguarda l'astone di 2 anni e i rami anticipati dell'anno con l'esclusione di eventi che abbiano colpito la parte dell'astone dell'anno precedente, e con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

Art. 144 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

- Astoni a ciclo breve:

Descrizione	% DANNO
- Astoni Illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con sveltamento apicale.	65
- Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo.	80
- Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Astoni a ciclo biennale:

Descrizione	% Danno
- Astoni Illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate. Rami anticipati con alcune lacerazioni o rotture.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con alcune lacerazioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con sveltamento apicale che ne compromette il normale accrescimento dell'asse centrale. Rami anticipati con qualche lacerazione o rottura.	65
- Astoni con qualche lacerazione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo. Rami anticipati con numerose lacerazioni o rotture.	80
- Astoni con numerose e profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Le lesioni vengono considerate solo per l'asse centrale, mentre le lacerazioni vengono considerate anche sui rami anticipati.

Per quanto riguarda i rami anticipati, sono presi in considerazione solo quelli che per dimensione e posizione sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta.

Prodotto VIVAI DI PIOPI (pioppi in vivaio)

Art. 145 – Oggetto, decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno: ad attecchimento avvenuto
- per i vivai di due anni: dal 1° marzo

e cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Art. 146 – Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per danni dovuti all'avversità Grandine
- 60% per danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate

Art. 147 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI di 1 anno	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm. dalla base	30
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate, ma riparate, al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
- Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm. dalla base	100

VIVAI di 2 anni	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno	40
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate, ma riparate, al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
- Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno	100

Qualora i pioppi del secondo anno risultino assicurati nell'anno precedente, la liquidazione sarà parametrata al valore residuo sulla base della percentuale di danno riscontrata nell'anno precedente ed indicata nel bollettino di campagna.

Il numero delle lesioni rimarginate è riferito solo alla porzione di pianta oltre i 100 cm dalla base.

In riferimento al numero delle lesioni deve intendersi:

- Qualche - fino a 15
- Più – da 16 a 25
- Numerose – oltre 25.

In riferimento all'avversità vento forte si considera solo il danno per le piante stroncate e/o distrutte o da considerarsi tali, ritenendosi azzerato il loro valore intrinseco.

Prodotto VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (vivaio)

Art. 148 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi in pieno campo (a "cielo aperto") nei settori della mappa di cui al punto successivo.

Art. 149 – Obblighi dell'Assicurato Contraente

Alla Polizza deve essere allegata la mappa del vivaio, con l'indicazione delle precise collocazioni, nei vari settori, delle categorie e del numero di vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate.

Art. 150 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio alle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 151 – Valutazione del danno

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Piante illese, ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
- Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
- Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
- Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
- Piante perdute	100

Art. 152 – Denunce di danno

In riferimento all'art. 16 – *Obblighi dell'Assicurato Contraente in caso di sinistro* lettera a), la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata **telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

Prodotto FICHI D'INDIA

Art. 153 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

Art. 154 - Oggetto della garanzia e valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Il danno complessivo da grandine e/o vento forte è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

	% DANNO
- Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
- Incisioni lievi al mesocarpo	25
- Incisioni medie al mesocarpo	40
- Incisioni profonde al mesocarpo	70
- Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti	100

Prodotto AGRUMI

**ARANCE - BERGAMOTTI - CHINOTTI - KUMQUAT - LIMONI (PRIMO FIORE E VERDELLI)
MANDARANCE - MANDARINI - POMPELMI - SATSUMA - TANGELI**

Art. 155 – Decorrenza della garanzia

La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate relative all'anno di stipulazione dell'assicurazione:

- 1° giugno: per limoni (primo fiore);
- 1° luglio: per arance, mandaranci, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° ottobre: per limoni estivi (verdelli).

Art. 156 – Limitazioni della garanzia per i limoni

Per i **LIMONI**, l'assicurazione riguarda il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno di inizio della garanzia e può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambi, dovendosi in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

Art. 157 - Oggetto della garanzia e valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per bergamotti e chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri agrumi.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illesi, segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
- Più incisioni all'epicarpo (flavedo) qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi	25
- Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie	50
- Incisione all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi	80
- Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

Art. 158 – Cessazione della garanzia

La garanzia cessa alle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione dell'assicurazione:

- 28 febbraio per mandarance, tangelo, mandarini (escluso varietà CIACULLI), kumquat, satsuma;
- 31 marzo per limoni (primo fiore);
- 30 aprile per arance (escluse varietà OVALE e VALENCIA), mandarini varietà CIACULLI, pompelmi, bergamotti, chinotti;
- 31 maggio per arance varietà OVALE e VALENCIA;
- 31 agosto per limoni estivi (verdelli).

* * *

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – CONDIZIONI PARTICOLARI

ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali

1. PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per i prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata in Polizza la seguente dichiarazione: ***“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il.....”***.

Qualora l'Assicurato Contraente non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale dell'assicurazione inviandone notifica alla Società a mezzo raccomandata entro e non oltre il 15 luglio 2026.

2. PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Per singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antibrina o antigrandine, sono applicabili delle riduzioni di premio alle condizioni che seguono:

GARANZIA per le avversità GELO e BRINA

Nel caso di utilizzo di impianti di irrigazione antibrina o ventilatori antibrina (come definiti all'art. 29 delle condizioni di assicurazione), in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, il premio relativo all'avversità gelo-brina è ridotto del 30%.

GARANZIA per l'avversità GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, al premio riferito alla garanzia grandine viene applicato uno sconto nella seguente misura:

- nell'eventualità di cessazione della garanzia alla maturazione del prodotto, sconto del 40% - da applicare alla sola tariffa Grandine
- nell'eventualità di cessazione della garanzia all'apertura reti (per: drupacee entro il 15/05; pomacee entro il 25/05; actinidia entro il 31/05) sconto del 70% - da applicare alla sola tariffa Grandine - con garanzia operante sino alla maturazione del prodotto limitatamente alla produzione perimetrale per un valore assicurato massimo dell'8% della produzione complessiva della singola partita assicurata.

L'utilizzo di impianti di difesa attiva deve essere dichiarato in Polizza nel codice prodotto e l'Assicurato Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società la data di apertura delle reti.

3. UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA

Per singoli appezzamenti di uva da tavola coperta con teli di plastica:

- con riferimento all'articolo 45 delle condizioni di assicurazione, quando la garanzia per l'avversità grandine cessa con la copertura del prodotto (codice 0030800) e comunque entro le ore 12:00 del 5 settembre, al tasso relativo viene applicato uno sconto del 15%
- con riferimento all'articolo 46 delle condizioni di assicurazione:
 - nel caso la copertura di 40 giorni sia quella riferita al 1° periodo, viene applicato un tasso garanzia grandine pari al 25% della tariffa per l'uva da tavola nel medesimo comune;
 - nel caso la copertura di 40 giorni sia quella riferita al 1° periodo, viene applicato un tasso garanzia grandine pari al 35% della tariffa per l'uva da tavola nel medesimo comune.

4. FRANCHIGIE SPECIALI

A richiesta dell'Assicurato Contraente, la Società può convenire di prestare alcune garanzie a franchigia inferiore a quella prevista dalle condizioni generali, con relativa compensazione sul tasso di premio.

* * *